

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994/1997) ..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 1799/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994 ..... 17
- \* Regolamento (CE) n. 1800/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'apertura e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna ..... 20
- \* Regolamento (CE) n. 1801/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, recante ultima proroga del regolamenti (CEE) n. 1652/92, (CEE) n. 3779/91 e (CEE) n. 3685/92 per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli dei raccolti 1990, 1991 e 1992 ..... 25
- \* Regolamento (CE) n. 1802/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce un limite quantitativo definitivo per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) originari della Repubblica Islamica del Pakistan ..... 26
- \* Regolamento (CE) n. 1803/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi ..... 28
- \* Regolamento (CE) n. 1804/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro ..... 30
- Regolamento (CE) n. 1805/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare ..... 33

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1806/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare .....	42
Regolamento (CE) n. 1807/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria .....	49
Regolamento (CE) n. 1808/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per alcuni prodotti del settore delle carni suine ...	52
Regolamento (CE) n. 1809/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania .....	53
Regolamento (CE) n. 1810/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca	55
Regolamento (CE) n. 1811/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro .....	57
Regolamento (CE) n. 1812/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania ....	59
Regolamento (CE) n. 1813/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli .....	60
Regolamento (CE) n. 1814/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	62
Regolamento (CE) n. 1815/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	63
Regolamento (CE) n. 1816/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	65
* <b>Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui nei prodotti alimentari di origine animali .....</b>	<b>67</b>
* <b>Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime .....</b>	<b>70</b>

**Commissione**

94/458/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 29 giugno 1994, sulla gestione amministrativa della cooperazione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari** ..... 84

94/459/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 6 luglio 1994, che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasce di suino in Germania** ..... 86

94/460/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 luglio 1994, che invita la Repubblica ellenica a sospendere l'adozione del suo progetto di regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti** ... 87

94/461/CE :

- \* **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 1994, recante modifica delle decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>** ..... 88

94/462/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 94/178/CE** ..... 89

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante aperture e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (GU n. L 156 del 23.6.1994)** ..... 91

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1798/94 DEL CONSIGLIO**

**del 18 luglio 1994**

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994/1997)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi europei tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altro, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 e sono entrati in vigore il 1° febbraio 1994; che a decorrere dal 1° marzo 1992 e fino all'entrata in vigore di detti accordi europei tra la Comunità e tali due repubbliche sono stati applicati accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>; che gli accordi europei tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), la Romania e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, sono stati firmati rispettivamente il 16 dicembre 1991, il 1° febbraio 1993 e l'8 marzo 1993; che, in attesa dell'entrata in vigore di questi ultimi tre accordi, la Comunità ha concluso con tali repubbliche accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>, firmati gli stessi giorni ed entrati in vigore, rispettivamente, il 1° marzo 1992, il 1° maggio 1993 e il 31 dicembre 1993;

considerando che i protocolli aggiuntivi <sup>(6)</sup> a detti accordi, firmati con le dette repubbliche a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenhagen del 21 e

22 giugno 1993, sono finalizzati a migliorare l'accesso al mercato comunitario per i prodotti originari di dette repubbliche; che, nel settore agricolo, tale miglioramento consiste nell'anticipare di sei mesi le concessioni tariffarie da aprire annualmente a decorrere dal 1° gennaio; che occorre pertanto aprire il 1° luglio 1994 i contingenti tariffari concessi a titolo del quarto anno alla Repubblica federativa ceca e slovacca (allegato XIIIb dell'accordo interinale, per i prodotti del codice NC 1210), alla Repubblica di Polonia (allegato Xc dell'accordo europeo) e all'Ungheria (allegato Xc dell'accordo europeo) e a titolo del terzo anno per i contingenti tariffari concessi alle Repubbliche di Romania (allegato XIib dell'accordo interinale) e di Bulgaria (allegato XIIIb dell'accordo interinale);

considerando che i protocolli supplementari conclusi tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Slovacchia, siglati a Bruxelles il 18 luglio 1993, prevedono in particolare la ripartizione, dal 1° gennaio 1994, tra i due Stati nati dalla scissione dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, dei contingenti e dei massimali tariffari concessi dalla Comunità alla ex Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che gli accordi in questione prevedono l'apertura di contingenti tariffari, durante un periodo transitorio che si concluderà o il 30 giugno 1996 o il 30 giugno 1997; che i suddetti accordi definiscono inoltre le condizioni richieste per l'applicazione di detti contingenti tariffari; che pertanto, per razionalizzare l'attuazione delle misure pertinenti, è opportuno riunire in un unico regolamento, applicabile per un periodo determinato, le disposizioni attualmente previste nei vari regolamenti relativi a ciascuno dei paesi sopramenzionati riportando, negli allegati I, II e III del presente regolamento, i contingenti tariffari da aprire, rispettivamente, per i prodotti 1° luglio 1994-30 giugno 1995, 1° luglio 1995-30 giugno 1996 e 1° luglio 1996-30 giugno 1997;

<sup>(1)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 2, 7, 12, 17, 22 e 27.

considerando che non è ammesso alcun riporto dei volumi contingentali da un periodo all'altro;

considerando che gli accordi in questione riguardano un periodo determinato; che questi accordi fissano già i tassi di aumento annuale dei relativi volumi contingentali; che essi stabiliscono le condizioni per la concessione dei vantaggi tariffari nel quadro dei suddetti contingenti tariffari; che pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure pertinenti, è opportuno riunire in un unico regolamento, applicabile per un periodo determinato, le disposizioni relative ai contingenti tariffari che figurano attualmente nei diversi regolamenti per ciascuno dei paesi succitati;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari, per quanto riguarda i prodotti di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento; che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza di trattamento e la continuità d'accesso a tutti gli importatori comunitari a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per i medesimi a tutte le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti in causa; che nulla osta a che, per garantire un'efficace gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettivamente accertate; che tuttavia questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, nonché gli adeguamenti dei volumi e delle aliquote di dazio relativi ai contingenti stabilite con decisioni del Consiglio o della Commissione non comportano alcuna modifica sostanziale; che, per semplificare, è necessario prevedere che la Commissione possa introdurre, previo parere del comitato del codice doganale, gli emendamenti e le modifiche necessarie negli allegati del presente regolamento;

considerando che il presente regolamento deve essere applicabile senza pregiudizio della modifica degli accordi esistenti tra la Comunità e questi paesi, nella misura in cui le modifiche così decise precisino i prodotti che possono beneficiare di contingenti tariffari, i loro volumi, dazi e periodi contingentali, oltre che, eventualmente, le rispettive condizioni di concessione; che occorre pertanto prevedere che la Commissione possa, dopo aver ottenuto il parere del Comitato del codice doganale, apportare le correlative modifiche alle disposizioni del presente regolamento, compresi i suoi allegati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997 secondo i casi, le merci originarie della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, beneficiano delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari comunitari secondo le disposizioni contenute nei suddetti allegati.

#### *Articolo 2*

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta ad assicurarne la gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, ad un prelievo, sul volume contingentale in causa, di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti in causa, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

#### *Articolo 3*

1. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente.

2. La Commissione redige ogni anno, entro tre mesi dalla fine del periodo di applicazione dei contingenti tariffari, un riepilogo, per prodotto e per paese, delle imputazioni sui contingenti che figurano nell'allegato del presente regolamento. Questo riepilogo è comunicato al comitato di cui all'articolo 6.

*Articolo 4*

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuato ai contingenti tariffari fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali.

*Articolo 5*

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare :

- a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric ;
- b) gli adattamenti necessari a seguito della conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere nell'ambito degli accordi esistenti o accordi tra la Comunità e questi paesi nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento.

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni adottate a norma del presente regolamento non autorizzano la Commissione a :

- procedere a riporti dei quantitativi preferenziali da un periodo contingente all'altro ;
- trasferire quantitativi da un contingente ad un altro ;
- aprire e gestire contingenti risultanti da nuovi accordi.

*Articolo 6*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(1)</sup>.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato

formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

*Articolo 7*

È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato agli accordi in questione conclusi tra la Comunità e ciascuna delle repubbliche in questione.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. KINKEL

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Elenco dei prodotti agricoli sottoposti a contingenti tariffari a dazio nullo (1.7.1994 — 30.6.1995)

Numero d'ordine	Codice NC e suddivisione TARIC	Designazione delle merci (estratti dei codici NC) (a)	Origine (b)	Volume del contingente (in t)	Dazio applicabile (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6221	0603 10 13		BU	150	8
	0603 10 51				6,8
	0603 10 53				6,8
	0603 10 55				6,8
09.5101	0701 10 00		PL	370	2,8
09.6223	0701 90 51		BU	2 120	6
	0701 90 59				8,4
	0701 90 90				7,2
09.5103	0701 90 90		PL	3 700	7,2
09.6101	0702 00 10		RO	3 720	7,7
	0702 00 90				12,6
09.6225	0702 00 10		BU	680	7,7
	0702 00 90				12,6
09.5105	0703 10		H	54 400	4,8
09.5107	0703 10 11		PL	270	4,8
09.5109	0703 10 19		PL	136 000	4,8
09.6103	0703 10 19		RO	150	4,8
09.6227	0703 10 19		BU	260	4,8
09.5111	0703 10 90		PL	1 400	4,8
09.5113	0703 20 00		PL	570	4,8
09.6229	0703 20 00		BU	590	4,8
09.5115	0703 90 00		PL	180	5,2
09.5117	0704 10 10		PL	700	6,8
	0704 10 90				4,8
	0704 20 00				6
	0704 90 10				6
	0704 90 90				6
09.6105	0704 10 10		RO	1 800	6,8
	0704 90 10				6
	0704 90 90				6
09.5119	0705 11 10		PL	130	5,2
	0705 11 90				5,2
	0705 19 00				5,2
	0705 21 00				5,2
09.5121	0706 10 00*11	Carote dal 1° gennaio al 31 marzo	PL	700	6,8
	*12	Carote dal 1° aprile al 15 maggio			
	*13	Carote dal 16 maggio al 31 dicembre			
09.5123	0706 90 11		PL	700	5,2
	0706 90 19				6,8
09.5125	0706 90 90		PL	230	6,8

(a) La designazione delle merci contemplate dal presente allegato è quella riportata nella nomenclatura combinata (GU n. L 241 del 27. 9. 1993). Per le merci che hanno un codice Taric, la descrizione della nomenclatura combinata è completata dalla designazione delle merci riportate nella colonna (3).

(b) H — Ungheria  
 PL — Polonia  
 CS — Repubblica ceca  
 SK — Slovacchia  
 BU — Bulgaria  
 RO — Romania

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.5127	0707 00 11		H PL	130 1 400	6,4 6,4
09.6107	0707 00 11		RO	1 750	6,8
09.6231	0707 00 11 0707 00 90		BU	750	6,4 6,4
09.5129	0708 10 10 0708 20 10 0708 20 90 0708 90 00		PL	390	4 5,2 6,8 6,8
09.6109	0708 20 10 0708 20 90		RO	150	5,2 6,8
09.5131	0708 20 90		PL	450	6,8
09.5133	0709 51 10		H	1 273	6,4
09.5135	0709 51 50		PL	340	2,8
09.5137	0709 52 00		H	127	3,2
09.5139	0709 60 10		H PL	12 727 150	3,6 3,6
09.6111	0709 60 10		RO	2 020	3,6
09.6233	0709 60 10		BU	890	3,6
09.5141	0710 21 00		H PL	11 300 2 050	7,2 7,2
09.6113	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00		RO	130	7,2 7,2 7,2
09.6235	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00		BU	320	7,2
09.5143	0710 22 00		H PL	2 800 12 500	7,2 7,2
09.5145	0710 29 00		H PL	1 400 1 650	7,2 7,2
09.5147	0710 30 00		PL	1 650	7,2
09.5149	0710 80 85 0710 80 95		H PL	14 000 34 500	7,2 7,2
09.6237	0710 80 85 0710 80 95		BU	490	7,2
09.5151	0710 90 00		H PL	1 900 1 750	7,2 7,2
09.6115	ex 0711 90 40 2003 10 20 2003 10 30	Funghi (*)	RO	350	8,4
09.6239	ex 0711 90 40 2003 10 20 2003 10 30	Funghi (*)	BU	1 240	8,4
09.5153	0712 10 00		PL	170	6,4
09.5155	0712 90 50		PL	1 800	6,4
09.6241	0713 40 90		BU	260	0,8
09.6117	0802 31 00 0802 32 00		RO	240	3,2 3,2
09.6243	0802 31 00 0802 32 00		BU	390	3,2 3,2

(\*) Tali codici NC sono soggetti al regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 1796/81 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6245	0806 10 19 0806 10 99		BU	350	8,8 8,8
09.5157	0808 10 10		H	21 000	3,6
09.6119	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59		RO	120	5,6 5,6 5,6 3,2 3,2 3,2
09.6247	0808 10 10 0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39		BU	750	3,6 5,6
09.5159	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99		H PL	4 200 1 400	5,6 3,2 2,4
09.6249	0808 20 10 0808 20 39		BU	2 130	3,6 5,2
09.6251	0808 20 90		BU	180	3,6
09.6121	0809 10 00		RO	970	10
09.6253	0809 10 00		BU	130	10
09.5161	0809 10 00		H	1 400	10
09.6255	0809 30		BU	473	8,8
09.6123	0809 40 11 0809 40 19		RO	2 130	6 3,2
09.6257	0809 40 11		BU	4 990	6
09.6259	0809 40 19		BU	1 170	3,2
09.5163	0809 40 11 0809 40 19		H PL	5 600 700	6 3,2
09.6125	0810 10 10		RO	2 030	6,4
09.5165	0811 10 11 0811 10 19		PL	1 100	10,4 10,4
09.6127	0810 10 90		RO	415	4,8
09.6261	0810 10 10 0810 10 90		BU	1 810	6,4 4,8
09.5167	0811 20 59 0811 20 90 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 90		PL	14 000	6 7,2 6 1,6 7,2
09.6129	0812 10 00		RO	89	4,4
09.6263	0812 10 00		BU	785	4,4
09.6265	0812 90 10		BU	89	6,4
09.6131	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 80		RO	670	2,8 4,8 3,2 2,4
09.5169	0813 20 00 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0813 30 00 0813 40 30 0813 50 11 0813 50 30 0813 10 00 0813 40 10 0813 40 80		H PL	1 400 1 359	4,8 4,8 4 4,8 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 2,4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6267	0813 40 80		BU	530	2,4
09.6133	1209 25 80		RO	360	1,6
	1209 29 80				2
	1209 91 90				2,8
	1209 99 91				2,4
	1209 99 99				2,8
09.5171	1210		CS	5 120	3,6
			SK	630	
09.6135	1212 99 10		RO	400	0,8
09.6269	1210 10 00				
	1210 20		BU	260	3,6
09.6271	1209 21 00		BU	950	2
	1209 22 00				1,6
	1209 25 90				1,6
	1209 29 10				1,6
	1209 29 80				2
	1209 91 90				2,8
	1209 99 99				2,8
09.6273	1501 00 11		BU	4 120	1,2
09.5173	1512 11 91		H	1 800	4
09.6137	1512 11 91		RO	3 190	4
	1512 19 91				6
09.6275	1512 11 91		BU	290	4
09.6139	1602 31 11		RO	360	6,8
09.6277	1602 31 11		BU	177	6,8
	1602 39 19				6,8
09.5175	2001 10 00		H	18 800	8,8
			PL	1 800	8,8
09.6141	2001 10 00		RO	120	8,8
	2001 90 90				8
09.6279	2001 10 00		BU	2 070	8,8
09.6281	2002 10 10		BU	7 140	12,6
	2002 10 90				12,6
09.6283	2002 90 10		BU	7 430	12,6
	2002 90 31				12,6
	2002 90 39				12,6
	2002 90 91				
	2002 90 99				
09.5177	2002 90 30		H	5 000	7,2
09.6143	2002 90 31		RO	610	12,6
	2002 90 39				12,6
	2002 90 91				
	2002 90 99				
09.5179	2002 90 91		H	1 400	7,2
	2002 90 99				
09.5181	2005 30 00		H	2 550	8
09.5183	2005 40 00		PL	340	9,6
09.6145	2005 40 00		RO	140	9,6
09.5185	2005 59 00		PL	1 418	9,6
09.5187	2005 90*90*19 *70	Miscugli Prodotti a base di peperoni	H	1 500	8,8
09.5189	2007 99 31*10 2007 99 33 2007 99 35	Puree di ciliege acide (Prunus cerasus)	H PL	2 550 1 400	12 12 12
09.6285	2007 99 33		BU	99	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6287	2008 50 71		BU	310	9,6
	2008 50 79				9,6
	2008 50 91				6,8
09.6289	2008 60 69		BU	78	9,6
09.6291	2008 70 79		BU	470	8,8
09.5191	2008 80 50		PL	360	8
09.6293	2008 80 70		BU	450	9,6
09.5193	2008 80 70		PL	3 400	9,6
09.5195	2008 80 99		PL	190	9,2
09.5197	2008 99 45*10	Prugne dimezzate allo sciroppo, in scatola	H	1 800	9,2
09.6295	2008 99 55		BU	150	9,6
09.6147	2009 70 19		RO	1 230	16,8
09.6297	2009 70 19		BU	3 350	16,8
09.5199	2008 99 48*21	Uva spina	H	1 250	8
	*91	Mele			
09.5201	2008 99 99*21	Uva spina	H	4 900	9,2
	*81	Una spina			
09.5203	2009 70 19		H	5 600	16,8
			PL	7 600	16,8
09.5205	2009 80 11		H	1 300	16,8
	2009 80 19				16,8
	2009 80 32				8,4
	2009 80 34				16,8
	2009 80 39				16,8
	2009 80 50				9,6
	2009 80 61				9,6
	2009 80 63				9,6
	2009 80 69				10
	2009 80 80				8,4
	2009 80 83				8,4
	2009 80 85				8,4
	2009 80 93				8,4
	2009 80 95				8,8
	2009 80 99				8,8
	09.5207	2401 10 10			
2401 10 20			9		
2401 10 30			9		
2401 10 41			9		
2401 10 49			9		
2401 10 50			5,5		
2401 10 60			5,5		
2401 10 70			5,5		
2401 10 80			5,5		
2401 10 90			5,5		
2401 20 10			9		
2401 20 20			9		
2401 20 30			9		
2401 20 41			9		
2401 20 49			9		
2401 20 50			5,5		
2401 20 60			5,5		
2401 20 70			5,5		
2401 20 80			5,5		
2401 20 90			5,5		
09.6149	2401 10 60		RO	3 000	5,5
	2401 10 70				5,5
	2401 20 60				5,5
	2401 20 70				5,5
09.6299	2401 10 60		BU	6 000	5,5
	2401 10 70				5,5
	2401 20 60				5,5
	2401 20 70				5,5

## ALLEGATO II

## Elenco dei prodotti agricoli sottoposti a contingenti tariffari a dazio nullo (1.7.1995 — 30.6.1996)

Numero d'ordine	Codice NC e suddivisione TARIC	Designazione delle merci (estratti dei codici NC) (a)	Origine (b)	Volume del contingente (in t)	Dazio applicabile (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6221	0603 10 13 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55		BU	160	8 6,8 6,8 6,8
09.5101	0701 10 00		PL	400	2,8
09.6223	0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90		BU	2 280	6 8,4 7,2
09.5103	0701 90 90		PL	4 000	7,2
09.6101	0702 00 10 0702 00 90		RO	3 890	7,7 12,6
09.6225	0702 00 10 0702 00 90		BU	710	7,7 12,6
09.5105	0703 10		H	58 300	4,8
09.5107	0703 10 11		PL	290	4,8
09.5109	0703 10 19		PL	145 500	4,8
09.6103	0703 10 19		RO	160	4,8
09.6227	0703 10 19		BU	280	4,8
09.5111	0703 10 90		PL	1 500	4,8
09.5113	0703 20 00		PL	610	4,8
09.6229	0703 20 00		BU	640	4,8
09.5115	0703 90 00		PL	190	5,2
09.5117	0704 10 10 0704 10 90 0704 20 00 0704 90 10 0704 90 90		PL	750	6,8 4,8 6 6 6
09.6105	0704 10 10 0704 90 10 0704 90 90		RO	1 950	6,8 6 6
09.5119	0705 11 10 0705 11 90 0705 19 00 0705 21 00		PL	140	5,2 5,2 5,2 5,2
09.5121	0706 10 00*11 *12 *13	Carote dal 1° gennaio al 31 marzo Carote dal 1° aprile al 15 maggio Carote dal 16 maggio al 31 dicembre	PL	750	6,8
09.5123	0706 90 11 0706 90 19		PL	750	5,2 6,8
09.5125	0706 90 90		PL	250	6,8

(a) La designazione delle merci contemplate dal presente allegato è quella riportata nella nomenclatura combinata (GU n. L 241 del 27. 9. 1993). Per le merci che hanno un codice Taric, la descrizione della nomenclatura combinata è completata dalla designazione delle merci riportate nella colonna (3).

(b) H — Ungheria  
PL — Polonia  
CS — Repubblica ceca  
SK — Slovacchia  
BU — Bulgaria  
RO — Romania

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.5127	0705 00 11		H	140	6,4
09.5128	0707 00 11		PL	1 500	6,4
09.6107	0707 00 11		RO	1 880	6,8
09.6231	0707 00 11 0707 00 90		BU	810	6,4 6,4
09.5129	0708 10 10 0708 20 10 0708 20 90 0708 90 00		PL	420	4 5,2 6,8 6,8
09.6109	0708 20 10 0708 20 90		RO	160	5,2 6,8
09.5131	0708 20 90		PL	480	6,8
09.5133	0709 51 10		H	1 364	6,4
09.5135	0709 51 50		PL	370	2,8
09.5137	0709 52 00		H	136	3,2
09.5139	0709 60 10		H PL	13 636 160	3,6 3,6
09.6111	0709 60 10		RO	2 180	3,6
09.6233	0709 60 10		BU	960	3,6
09.5141	0710 21 00		H PL	12 000 2 200	7,2 7,2
09.6113	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00		RO	140	7,2 7,2 7,2
09.6235	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00		BU	340	7,2
09.5143	0710 22 00		H PL	3 000 13 000	7,2 7,2
09.5145	0710 29 00		H PL	1 500 1 750	7,2 7,2
09.5147	0710 30 00		PL	1 750	7,2
09.5149	0710 80 90		H PL	15 000 36 500	7,2 7,2
09.6237	0710 80 85 0710 80 95		BU	520	7,2
09.5151	0710 90 00		H PL	2 050 1 850	7,2 7,2
09.6115	ex 0711 90 40 2003 10 20 2003 10 30	Funghi (*)	RO	370	8,4 8,4 8,4
09.6239	ex 0711 90 40 2003 10 20 2003 10 30	Funghi (*)	BU	1 300	8,4
09.5153	0712 10 00		PL	180	6,4
09.5155	0712 90 50		PL	1 900	6,4
09.6241	0713 40 90		BU	280	0,8
09.6117	0802 31 00 0802 32 00		RO	260	3,2 3,2
09.6243	0802 31 00 0802 32 00		BU	420	3,2 3,2

(\*) Tali codici NC sono soggetti al regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 1796/81 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6245	0806 10 19 0806 10 99		BU	380	8,8 8,8
09.5157	0808 10 10		H	22 500	3,6
09.6119	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59		RO	130	5,6 5,6 5,6 3,2 3,2 3,2
09.6247	0808 10 10 0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39		BU	810	3,6 5,6 5,6 5,6
09.5159	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99		H PL	4 500 1 500	5,6 3,2 2,4
09.6249	0808 20 10 0808 20 39		BU	2 290	3,6 5,2
09.6251	0808 20 90		BU	190	3,6
09.6121	0809 10 00		RO	1 040	10
09.6253	0809 10 00		BU	140	10
09.5161	0809 10 00		H	1 500	10
09.6255	0809 30		BU	509	8,8
09.6123	0809 40 11 0809 40 19		RO	2 290	6 3,2
09.6257	0809 40 11		BU	5 370	6
09.6259	0809 40 19		BU	1 260	3,2
09.5163	0809 40 11 0809 40 19		H PL	6 000 750	6 3,2
09.6125	0810 10 10		RO	2 190	6,4
09.5165	0811 10 11 0811 10 19		PL	1 150	10,4 10,4
09.6127	0811 10 90		RO	450	4,8
09.6261	0810 10 10 0810 10 90		BU	1 950	6,4 4,8
09.5167	0811 20 59 0811 20 90 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 90		PL	14 500	6 7,2 6 1,6 7,2
09.6129	0812 10 00		RO	95	4,4
09.6263	0812 10 00		BU	845	4,4
09.6265	0812 90 10		BU	96	6,4
09.6131	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 80		RO	730	2,8 4,8 3,2 2,4
09.5169	0813 20 00 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0813 30 00 0813 40 30 0813 50 11 0813 50 30 0813 10 00 0813 40 10 0813 40 80		H PL	1 500 1 456	4,8 4,8 4 4,8 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 2,4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6267	0813 40 80		BU	570	2,4
09.6133	1209 25 80		RO	390	1,6
	1209 29 80				2
	1209 91 90				2,8
	1209 99 91				2,4
	1209 99 99				2,8
09.5171	1210		CS	5 470	3,6
			SK	680	
09.6135	1212 99 10		RO	430	0,8
09.6269	1210 10 00		BU	280	3,6
	1210 20				
09.6271	1209 21 00		BU	1 020	2
	1209 22 00				1,6
	1209 25 90				1,6
	1209 29 10				1,6
	1209 29 80				2
	1209 91 90				2,8
	1209 99 99				2,8
09.6273	1501 00 11		BU	4 430	1,2
09.5173	1512 11 91		H	1 900	4
09.6137	1512 11 91		RO	3 440	4
	1512 19 91				6
09.6275	1512 11 91		BU	310	4
09.6139	1602 31 11		RO	390	6,8
09.6277	1602 31 11		BU	191	6,8
	1602 39 19				6,8
09.5175	2001 10 00		H	20 200	8,8
			PL	1 900	8,8
09.6141	2001 10 00		RO	130	8,8
	2001 90 90				8
09.6279	2001 10 00		BU	2 230	8,8
09.6281	2002 10 10		BU	7 450	12,6
	2002 10 90				12,6
09.6283	2002 90 10		BU	7 750	12,6
	2002 90 30				12,6
	2002 90 90				12,6
09.5177	2002 90 30		H	5 350	7,2
09.6143	2002 90 31		RO	640	12,6
	2002 90 39				12,6
	2002 90 91				12,6
	2002 90 99				12,6
09.5179	2002 90 90		H	1 500	7,2
09.5181	2005 30 00		H	2 700	8
09.5183	2005 40 00		PL	370	9,6
09.6145	2005 40 00		RO	150	9,6
09.5185	2005 59 00		PL	1 500	9,6
09.5187	2005 90 90*19 *70	Miscugli Prodotti a base di peperoni	H	1 600	8,8
09.5189	2007 99 31*10	Puree di ciliege acide	H	2 700	12
	2007 99 33	(Prunus cerasus)	PL	1 500	12
	2007 99 35				12
09.6285	2007 99 33		BU	106	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
09.6287	2008 50 71		BU	330	9,6			
	2008 50 79				9,6			
	2008 50 91				6,8			
09.6289	2008 60 69		BU	84	9,6			
09.6291	2008 70 79		BU	510	8,8			
09.5191	2008 80 50		PL	380	8			
09.6293	2008 80 70		BU	485	9,6			
09.5193	2008 80 70		PL	3 700	9,6			
09.5195	2008 80 99		PL	200	9,2			
09.5197	2008 99 45*10	Prugne dimezzate allo sciroppo, in scatola	H	1 900	9,2			
09.6295	2008 99 55		BU	160	9,6			
09.6147	2009 70 19		RO	1 320	16,8			
09.6297	2008 70 19		BU	3 710	16,8			
09.5199	2008 99 48*21 *91	Uva spina	H	1 350	8			
		Mele						
09.5201	2008 99 99*21 *81	Uva spina	H	5 250	9,2			
		Uva spina						
09.5203	2009 70 19		H	6 000	16,8			
			PL	8 200	16,8			
09.5205	2009 80 11		H	1 350	16,8			
	2009 80 19				16,8			
	2009 80 32				8,4			
	2009 80 34				16,8			
	2009 80 39				16,8			
	2009 80 50				9,6			
	2009 80 61				9,6			
	2009 80 63				9,6			
	2009 80 69				10			
	2009 80 80				8,4			
	2009 80 83				8,4			
	2009 80 85				8,4			
	2009 80 93				8,4			
	2009 80 95				8,8			
	2009 80 99				8,8			
	09.5207	2401 10 10				H	3 200	9
		2401 10 20						9
2401 10 30			9					
2401 10 41			9					
2401 10 49			9					
2401 10 50			5,5					
2401 10 60			5,5					
2401 10 70			5,5					
2401 10 80			5,5					
2401 10 90			5,5					
2401 20 10			9					
2401 20 20			9					
2401 20 30			9					
2401 20 41			9					
2401 20 49			9					
2401 20 50			5,5					
2401 20 60			5,5					
2401 20 70			5,5					
2401 20 80			5,5					
2401 20 90			5,5					
09.6149	2401 10 60		RO	3 250	5,5			
	2401 10 70				5,5			
	2401 20 60				5,5			
	2401 20 70				5,5			
09.6299	2401 10 60		BU	6 000	5,5			
	2401 10 70				5,5			
	2401 20 60				5,5			
	2401 20 70				5,5			

## ALLEGATO III

## Elenco dei prodotti agricoli sottoposti a contingenti tariffari a dazio nullo (1.7.1996 — 30.6.1997)

Numero d'ordine	Codice NC e subdivisione TARIC	Designazione delle merci (estratti dei codici NC) (a)	Origine (b)	Volume del contingente (in t)	Dazio applicabile (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6221	0603 10 13		BU	170	8
	0603 10 51				6,8
	0603 10 53				6,8
	0603 10 55				6,8
09.6223	0701 90 51		BU	2 440	6
	0701 90 59				8,4
	0701 90 90				7,2
09.6101	0702 00 10		RO	4 050	7,7
	0702 00 90				12,6
09.6225	0702 00 10		BU	740	7,7
	0702 00 90				12,6
09.6103	0703 10 19		RO	170	4,8
09.6227	0703 10 19		BU	300	4,8
09.6229	0703 20 00		BU	680	4,8
09.6105	0704 10 10		RO	2 100	6,8
	0704 90 10				6
	0704 90 90				6
09.6107	0707 00 11		RO	2 020	6,8
09.6231	0707 00 11		BU	870	6,4
	0707 00 90				6,4
09.6109	0708 20 10		RO	170	5,2
	0708 20 90				6,8
09.6111	0709 51 50		RO	2 330	3,6
09.6233	0709 60 10		BU	1 030	3,6
09.6113	0710 21 00		RO	150	7,2
	0710 22 00				7,2
	0710 29 00				7,2
09.6235	0710 21 00		BU	370	7,2
	0710 22 00				7,2
	0710 29 00				7,2
09.6237	0710 80 85		BU	560	7,2
	0710 80 95				7,2
09.6115	ex 0711 90 40	Funghi (*)	RO	380	8,4
	2003 10 20				8,4
	2003 10 30				8,4
09.6239	ex 0711 90 40	Funghi (*)	BU	1 360	8,4
	2003 10 20				
	2003 10 30				
09.6241	0713 40 90		BU	280	0,8

(a) La designazione delle merci contemplate dal presente allegato è quella riportata nella nomenclatura combinata (GU n. L 241 del 27. 9. 1993). Per le merci che hanno un codice Taric, la descrizione della nomenclatura combinata è completata dalla designazione delle merci riportate nella colonna (3).

(b) H — Ungheria  
 PL — Polonia  
 CS — Repubblica ceca  
 SK — Slovacchia  
 BU — Bulgaria  
 RO — Romania

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6117	0802 31 00 0802 32 00		RO	280	3,2 3,2
09.6243	0802 31 00 0802 32 00		BU	450	3,2 3,2
09.6245	0806 10 19 0806 10 99		BU	410	8,8 8,8
09.6119	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59		RO	140	5,6 5,6 5,6 3,2 3,2 3,2
09.6247	0808 10 10 0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39		BU	870	3,6 3,6 5,6 5,6
09.6249	0808 20 10 0808 20 39		BU	2 450	3,6 5,2
09.6251	0808 20 90		BU	200	3,6
09.6121	0809 10 00		RO	1 120	10
09.6253	0809 10 00		BU	150	10
09.6255	0809 30		BU	545	8,8
09.6123	0809 40 11 0809 40 19		RO	2 460	6 3,2
09.6257	0809 40 11		BU	5 750	6
09.6259	0809 40 19		BU	1 350	3,2
09.6125	0810 10 10		RO	2 350	6,4
09.6127	0810 10 90		RO	485	4,8
09.6261	0810 10 10 0810 10 90		BU	2 090	6,4 4,8
09.6129	0812 10 00		RO	102	4,4
09.6263	0812 10 00		BU	905	4,4
09.6265	0812 90 10		BU	103	6,4
09.6131	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 80		RO	780	2,8 4,8 3,2 2,4
09.6257	0813 40 80		BU	610	2,4
09.6133	1209 25 80 1209 29 80 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99		RO	420	1,6 2 2,8 2,4 2,8
09.6135	1212 99 10		RO	460	0,8
09.6269	1210 10 00 1210 20		BU	300	3,6

(\*) Tali codici NC sono soggetti al regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 1796/81 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6271	1209 21 00 1209 22 00 1209 25 90 1209 29 10 1209 29 80 1209 91 90 1209 99 99		BU	1 090	2 1,6 1,6 1,6 2 2,8 2,8
09.6273	1501 00 11		BU	4 750	1,2
09.6137	1512 11 91 1512 19 91		RO	3 680	4 6
09.6275	1512 11 91		BU	330	4
09.6139	1602 31 11		RO	420	6,8
09.6277	1602 31 11 1602 39 19		BU	205	6,8 6,8
09.6141	2001 10 00 2001 90 90		RO	140	8,8 8
09.6279	2001 10 00		BU	2 390	8,8
09.6281	2002 10 10 2002 10 90		BU	7 760	12,6 12,6
09.6283	2002 90 10 2002 90 30 2002 90 90		BU	8 070	12,6 12,6 12,6
09.6143	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99		RO	670	12,6 12,6 12,6 12,6
09.6145	2005 40 00		RO	160	9,6
09.6285	2007 99 33		BU	113	12
09.6287	2008 50 71 2008 50 79 2008 50 91		BU	350	9,6 9,6 6,8
09.6289	2008 60 69		BU	92	9,6
09.6291	2008 70 79		BU	550	8,8
09.6293	2008 80 70		BU	520	9,6
09.6295	2008 99 55		BU	170	9,6
09.6147	2009 70 19		RO	1 420	16,8
09.6297	2009 70 19		BU	4 070	16,8
09.6149	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70		RO	3 500	5,5 5,5 5,5 5,5
09.6299	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70		BU	6 000	5,5 5,5 5,5 5,5

## REGOLAMENTO (CE) N. 1799/94 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1994

relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 532/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che proroga le disposizioni adottate nel quadro dell'accordo fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, la Comunità si è impegnata, per l'anno 1994, ad aprire un contingente d'importazione in Spagna di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo, detratti i quantitativi di alcuni prodotti di sostituzione dei cereali importati in detto paese nello stesso anno; che i quantitativi di granturco e di sorgo importati devono essere utilizzati o trasformati in Spagna; che questo accordo è di esclusiva competenza della Comunità;

considerando che, ai fini della messa in atto di tale accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America, si è deciso di mantenere, fra le disposizioni prorogate, la possibilità di procedere ad acquisti sul mercato mondiale o di applicare un regime di riduzione del prelievo all'importazione; che, tuttavia, le importazioni realizzate in Spagna a condizioni preferenziali possono suscitare difficoltà sul mercato comunitario; che, per ovviare a siffatto inconveniente, è opportuno prevedere la possibilità di applicare un dazio compensativo ai prodotti trasformati esportati verso i paesi terzi o verso gli altri paesi della Comunità;

considerando che il cumulo dei vantaggi previsti, da un lato, dal regime istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990<sup>(2)</sup>, applicabile all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e, dall'altro, nel quadro del presente regolamento, è di natura tale da provocare delle perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali; che si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al granturco e al sorgo importati nel quadro del presente regolamento;

considerando che è opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento siano contabilizzate

secondo i meccanismi previsti del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, nonché dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni da paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Spagna, nel 1994, di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo, sono effettuate alle condizioni definite dagli articoli che seguono.

*Articolo 2*

1. I quantitativi di cui all'articolo 1 sono ridotti in proporzione ai quantitativi di glutine di granturco, di trebbie di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi nel 1994. Qualora risulti che le quantità di questi stessi prodotti importate in Spagna sotto scorta dei documenti attestanti il loro carattere comunitario si sviluppano in modo anormale, le necessarie misure sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92<sup>(5)</sup>.

2. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1 sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Spagna.

*Articolo 3*

1. Fatto salvo l'articolo 4, si applica una riduzione sul prelievo fissato in conformità all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 del 1. 7. 1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione (GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6).

<sup>(1)</sup> GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12).

2. L'importo della riduzione è fissato secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a un livello che consenta di evitare perturbazioni sul mercato spagnolo. La riduzione del prelievo può essere fissata anche mediante gara. La riduzione può essere differenziata in caso d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90.

3. La riduzione si applica alle importazioni di granturco e di sorgo effettuate in Spagna in base a un titolo valido soltanto in detto Stato membro.

#### Articolo 4

1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, che l'organismo d'intervento spagnolo proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di quantitativi da determinarsi di granturco e di sorgo e li sottoponga in Spagna al regime del deposito doganale a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(2)</sup>.

2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno spagnolo secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato.

3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un prelievo agricolo pari alla media dei prelievi applicabili in Spagna ai cereali in oggetto nei primi 25 giorni del mese precedente la data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, previa detrazione della differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento spagnolo.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento, il prezzo di vendita, detratto il prelievo, costituisce un provento della vendita ai sensi dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3492/90<sup>(3)</sup>.

4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta

per volta dalla Comunità ed assimilati alle spese di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1883/78. L'organismo d'intervento spagnolo contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo « zero » sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

#### Articolo 5

La Commissione contabilizza, secondo una periodicità da stabilire :

- i quantitativi di granturco e di sorgo importati da paesi terzi in Spagna,
- i quantitativi di glutine di granturco, di trebbie di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna.

A tal fine, le autorità spagnole forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

#### Articolo 6

Le importazioni di cui all'articolo 2 sono effettuate, per un anno determinato, al più tardi alla fine di febbraio dell'anno successivo. In caso di difficoltà tecniche, debitamente constatate dalla Commissione, può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo d'importazione la cui data di scadenza ecceda il termine sopra indicato.

#### Articolo 7

In caso di perturbazioni dei mercati dei prodotti derivati dal granturco e dal sorgo, può essere istituito, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un dazio compensativo per l'esportazione dei prodotti in questione dalla Spagna o per la loro spedizione negli altri Stati membri.

#### Articolo 8

Secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono adottate :

- le misure necessarie a garantire che i cereali che hanno beneficiato della riduzione del prelievo siano trasformati o utilizzati in Spagna; queste misure possono prevedere, in particolare, la costituzione di una cauzione;
- le altre modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al rilascio dei titoli d'importazione; tali modalità possono prevedere che i titoli siano rilasciati soltanto in Spagna e previo accordo della Commissione.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1500/94 del Consiglio (GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1800/94 DEL CONSIGLIO**

del 18 luglio 1994

**relativo all'apertura e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tori, giovenche e vacche, diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo come per le vacche e le giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità europea si è impegnata, nel quadro del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio), ad aprire contingenti tariffari comunitari di 5 000 capi al dazio del 4 % e di 2 000 capi al dazio del 6 % ;

considerando che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingenziale dal 6 al 4 % ; che nel frattempo questo volume a titolo autonomo è stato portato a 38 000 capi ; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, firmato il 14 luglio 1986 e approvato dalla decisione 86/555/CEE<sup>(1)</sup>, il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986 ;

considerando che bisogna sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo ; che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>, prevede all'articolo 82, una vigilanza doganale per merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari ; che, in prospettiva dell'adesione alla Comunità dell'Austria e della nuova

situazione che ne risulterà, è necessario prevedere l'apertura del contingente tariffario di cui al n. d'ordine 09.0001 in due parti di sei mesi ciascuna e di riservare la possibilità per la Comunità di apportare gli adattamenti necessari in funzione degli effetti dell'allargamento ;

considerando che occorre pertanto aprire i suddetti contingenti tariffari per i periodi ed i volumi indicati dal presente regolamento ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, e l'applicazione senza interruzione dei dazi contingenziali a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente ;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali ; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si rilascino certificati di partecipazione al fine di dividere i volumi contingenziali in funzione del fabbisogno espresso dagli importatori ; che tuttavia questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'Unione economica Benelux e da questa rappresentati e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità è sospeso al livello, durante i periodi e nel limite dei contingenti tariffari comunitari qui di seguito indicati :

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

(2) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0001	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazata del Simmental e razza del Pinzgau ( <sup>2</sup> )	21 300 capi dall'1. 7 al 31. 12. 1994	4
09.0003	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69 ex 0102 90 79	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazata del Simmental, della razza dello Schwyz e della razza di Friburgo ( <sup>2</sup> )	10 000 capi dall'1. 7 al 30. 6. 1995 ( <sup>3</sup> )  5 000 capi dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	6  4

(<sup>1</sup>) Codice Taric nell'allegato I.

(<sup>2</sup>) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare si fa con l'applicazione delle disposizioni comunitarie fissate in materia.

(<sup>3</sup>) La Comunità si riserva il diritto di adattare questo quantitativo in funzione degli effetti dell'allargamento.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati come non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

- tori: di un certificato di ascendenza;
- femmine: di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza.

#### Articolo 2

1. Il volume contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 % e del 20 %.

La prima parte del volume di 21 300 capi e di 10 000 capi (numero d'ordine 09.0001), ossia 17 040 capi per il primo semestre e 8 000 capi per il secondo semestre, nonché di quello di 5 000 capi (numero d'ordine 09.0003), ossia 4 000 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possono dimostrare di aver importato animali oggetto degli attuali contingenti nel corso degli ultimi tre anni.

La seconda parte del volume di 21 300 e di 10 000 capi, ossia 4 260 capi per il primo semestre e 2 000 capi per il secondo semestre, nonché di quello di 5 000 capi, ossia 1 000 capi, è riservata ai richiedenti che possono provare di avere importato durante l'anno precedente almeno 15 animali vivi di specie bovina di cui al codice NC 0102 e che sono iscritti in un registro pubblico dello Stato membro.

2. La ripartizione della prima parte fra i vari importatori è effettuata in proporzione delle importazioni precedenti nei tre anni considerati o delle quantità richieste, se queste sono inferiori alle precedenti importazioni, mentre la ripartizione della seconda parte è effettuata proporzionalmente alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

- a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra;
- b) le domande che comportano un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a 15 capi non sono prese in considerazione;
- c) le quantità non attribuite data la limitazione ad un minimo di 15 capi sono attribuite mediante sorteggio (con un numero di 15 capi).

3. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle parti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

#### Articolo 3

1. Le domande di partecipazione a ciascuna parte dei contingenti tariffari devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti, unitamente al documento di immissione in libera pratica che verrà annullato dalle suddette autorità dopo essere stato presentato come documento giustificativo.

Una sola domanda può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Le autorità nazionali trasmettono alla Commissione, entro il 7 agosto 1994 o entro il 31 gennaio 1995, i dati così raccolti e in particolare:

- il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore ;
- la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei quantitativi riservati agli importatori tradizionali.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 14 agosto 1994 o entro il 6 febbraio 1995, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale o delle sue precedenti importazioni.

3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri rilasciano ai richiedenti dei certificati di partecipazione nei quali è indicato il numero di capi per cui sono validi. La durata di validità dei certificati non può oltrepassare il 31 dicembre 1994 o il 30 giugno 1995 a seconda dei casi.

I certificati di partecipazione, il cui modello è riprodotto all'allegato II, sono rilasciati previo deposito di una cauzione di 20 ECU per ogni capo, la quale è svincolata non appena i certificati vengono restituiti all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

I certificati di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Le norme previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (<sup>1</sup>), per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai certificati di importazione si applicano alla cauzione di cui al secondo comma.

4. Le quantità che non hanno costituito oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 ottobre 1994 ovvero al 31 marzo 1995 costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno richiesto i certificati di partecipazione per tutte le quantità cui avevano diritto, secondo le medesime modalità di quelle descritte nei paragrafi precedenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994.

A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 novembre 1994 ovvero entro il 10 aprile 1995, le quantità che non hanno costituito oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 ottobre 1994 ovvero al 31 marzo 1995 nonché i dati di cui al paragrafo 1, terzo comma.

La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica entro il 15 novembre 1994 ovvero entro il 15 aprile 1995 agli Stati membri, i quali rilasciano i certificati di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può superare la data del 31 dicembre 1994 o del 30 giugno 1995 a seconda dei casi.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.

3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

#### Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

(<sup>1</sup>) GU n. L 331 del 2. 1. 2. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16).

## ALLEGATO I

## Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0001	ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40
	ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40
	ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40
	ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39
	ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30
	09.0003	ex 0102 90 05
ex 0102 90 29		0102 90 29*30 *40 *50
ex 0102 90 49		0102 90 49*30 *40 *50
ex 0102 90 59		0102 90 59*21 *29 *31 *39
ex 0102 90 69		0102 90 69*20 *30
ex 0102 90 79		0102 90 79*21 *29

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA

**CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE N.**

**CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER**

- giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna
- tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

1. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro)	2. Autorità che rilascia il certificato						
<p><b>NOTE</b></p> <p>A. Il presente certificato è valido in tutti gli Stati membri della Comunità.</p> <p>B. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Tale dichiarazione deve essere fatta a nome del titolare del certificato.</p> <p>C. L'ufficio doganale interessato effettua il prelievo delle quantità immesse in libera pratica e rende il certificato al titolare o al suo rappresentante.</p> <p>D. Il titolare deve restituire il certificato all'autorità che lo ha rilasciato per ottenere il rimborso della garanzia.</p>	<p>3. Il presente certificato è valido</p> <table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">giorno</td> <td style="width: 30px; text-align: center;">mese</td> <td style="width: 30px; text-align: center;">anno</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>fino al</p> <p>Mese e data del rilascio :</p> <p>Firma e timbro dell'autorità che ha rilasciato il certificato :</p>	giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno					
4. Designazione degli animali	5. Codice NC						
	6. Numero dei capi in cifre						
7. Numero dei capi in lettere							

<b>8. PRELIEVI EFFETTUATI DAGLI UFFICI DOGANALI (indicare nella parte 1 della colonna 9 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità prelevata)</b>			
<b>9. Numero dei capi in cifre</b>	<b>10. Numero dei capi in lettere per la quantità prelevata</b>	<b>11. Numero e data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica</b>	<b>12. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'ufficio doganale</b>
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1801/94 DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1994

**recante ultima proroga del regolamenti (CEE) n. 1652/92, (CEE) n. 3779/91 e (CEE) n. 3685/92 per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli dei raccolti 1990, 1991 e 1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,considerando che per talune varietà di tabacco dei raccolti 1988, 1989 e 1990 sono state fissate restituzioni all'esportazione dal regolamento (CEE) n. 1652/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/94 <sup>(4)</sup>;considerando che con il regolamento (CEE) n. 3779/91 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/94, sono state fissate restituzioni all'esportazione anche per talune varietà di tabacco del raccolto 1991;considerando che con il regolamento (CEE) n. 3685/92 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 124/94, sono state fissate restituzioni all'esportazione per alcune varietà di tabacco del raccolto 1992;

considerando che il termine per la concessione delle suddette restituzioni è stato fissato al 30 giugno 1994 con il regolamento (CE) n. 124/94; che sussistono possibilità di esportazione di talune varietà di tabacco dopo tale data; che è pertanto opportuno concedere restituzioni per dette varietà, per permettere la realizzazione di tali esportazioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

considerando che le restituzioni all'esportazione devono applicarsi alle esportazioni effettuate a partire dal 1° luglio 1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco greggio <sup>(7)</sup>, che si applica a decorrere dal raccolto 1993, non prevede la concessione di restituzioni all'esportazione; che per evitare distorsioni della concorrenza, non è possibile ipotizzare un'ulteriore proroga delle restituzioni all'esportazione per i raccolti precedenti al raccolto 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda il tabacco dei raccolti 1990, 1991 e 1992, la validità del regolamento (CEE) n. 1652/92, (CEE) n. 3779/91 e (CEE) n. 3685/92 è prorogata fino al 31 dicembre 1994.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle esportazioni effettuate a partire dal 1° luglio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 54.<sup>(6)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1802/94 DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1994

**che stabilisce un limite quantitativo definitivo per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) originari della Repubblica Islamica del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 28) elencati in allegato e originari della Repubblica Islamica del Pakistan (denominata in appresso « Pakistan ») hanno superato il livello di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che il 25 marzo 1994 è stata notificata al Pakistan una richiesta di consultazioni sulle importazioni nella Comunità di prodotti tessili della categoria 28, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che, in attesa di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, con il regolamento (CE) n. 1134/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, le importazioni nella Comunità di prodotti che rientrano nella categoria 28 sono state assoggettate ad un limite quantitativo provvisorio per il periodo dal 25 marzo 1994 al 24 giugno 1994;

considerando che nel corso delle consultazioni la Comunità e il Pakistan non hanno trovato una soluzione soddisfacente entro i termini previsti dall'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e il Pakistan che il limite quantitativo provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 1134/94, scade il 24 giugno 1994;

considerando che è opportuno, in attesa dell'esito di ulteriori consultazioni, istituire in questa fase e per il 1994 un limite quantitativo definitivo per le importazioni nella Comunità di prodotti che rientrano nella categoria 28 originari del Pakistan affinché si continui ad applicare il limite quantitativo istituito provvisoriamente;

considerando che le disposizioni dell'accordo sugli scambi (CEE) prodotti tessili tra la Comunità e il Pakistan riguardanti le esportazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II dell'accordo, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo, si applicano ai prodotti per i quali sono istituiti limiti quantitativi conformemente alle condizioni dell'accordo;

considerando che occorre pertanto confermare che, a decorrere dal 25 marzo 1994, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento, in particolare quelle relative al sistema di duplice controllo descritto nell'allegato III di cui al paragrafo 4, dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93, sono e continueranno ad essere applicate alle importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali vengono introdotti limiti quantitativi definitivi;

considerando che i prodotti della categoria 28 esportati dal Pakistan a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso vanno imputati sul limite quantitativo stabilito per il periodo dal 25 marzo 1994 al 31 dicembre 1994;

considerando che il limite quantitativo per le importazioni dei prodotti della categoria 28 non deve ostare all'importazione di prodotti ad esso soggetti ma spediti dal Pakistan prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1134/94 ovvero tra il 25 giugno 1994 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria specificata in allegato, originari del Pakistan, sono soggette ai limiti quantitativi di cui al medesimo allegato per il periodo dal 25 marzo 1994 al 31 dicembre 1994.

*Articolo 2*

Alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 spedite dal Pakistan a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, riguardanti le importazioni nella Comunità dei

<sup>(1)</sup> GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 8.

prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V del suddetto regolamento e, in particolare, il sistema di duplice controllo descritto all'allegato III del medesimo regolamento.

Tutti i quantitativi dei prodotti della categoria 28 spediti dal Pakistan nella Comunità a decorrere dal 25 marzo 1994 compreso e immessi in libera pratica sono detratti dai quantitativi corrispondenti indicati in detto allegato.

Il limite fissato nell'allegato non osta all'importazione dei prodotti della categoria 28 spediti dal Pakistan anterior-

mente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1134/94, ovvero tra il 25 giugno 1994 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Membro della Commissione*

### ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Limiti quantitativi dal 25 marzo 1994 al 31 dicembre 1994
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91  6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoni e shorts (diversi pezzi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Pakistan	1 000 pezzi	30 034

**REGOLAMENTO (CE) N. 1803/94 DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90<sup>(4)</sup>, ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzino; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzino e delle spese per interessi;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Per la campagna di commercializzazione 1994-95:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati di categoria C, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai fichi secchi di categoria C, sono quelli stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

L'importo da aggiungere al prezzo minimo dei fichi secchi non trasformati il primo giorno di ogni mese da settembre a giugno è fissato a 0,8 ECU per 100 kg netti di prodotto di categoria C.

Per le altre categorie, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89<sup>(6)</sup>.

*Articolo 3*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

(5) GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

(6) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU / 100 kg franco produttore
Fichi secchi non trasformati di categoria C	66,663

**Aiuto alla produzione**

Prodotto	ECU / 100 kg netto
Fichi secchi di categoria C	27,566

## REGOLAMENTO (CE) N. 1804/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1994

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 549/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite alla concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori<sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto a partire dalla campagna 1993/1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90<sup>(5)</sup>, fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del citato regolamento, a partire dalla campagna 1992/1993 il prezzo minimo da versare al produttore deve essere adattato in funzione del tenore di estratto secco solubile della materia prima utilizzata per la fabbricazione di concentrato, di succo e di fiocchi di pomodoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2022/92 della Commissione<sup>(6)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del versamento del prezzo minimo ai produttori di taluni pomodori in funzione del tenore di estratto secco solubile;

considerando che, poiché il Consiglio non ha deciso la fissazione dei prezzi di base degli ortofruttili per l'intera campagna 1994/1995, ai fini della fissazione del prezzo

minimo la Commissione ha tenuto conto delle proprie proposte fatte al Consiglio e dei prezzi fissati da quest'ultimo per i primi tre mesi della campagna;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e i succhi di pomodoro, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II,

figurano nei suddetti allegati.

*Articolo 2*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

**Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore
Pomodori destinati alla produzione di :	
a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra il 4,8 % e il 5,4 %	8,028 (*)
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati :	
— della varietà San Marzano	13,290
— della varietà Roma o di varietà simili	10,224
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati e congelati	8,028
d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra il 4,8 % e il 5,4 %	10,224 (*)
(*) Tali prezzi sono adeguati nel seguente modo : — 5 % se il tenore di estratto secco solubile è inferiore al 4,8 % ma uguale o superiore al 4 % ; + 5 % se il tenore di estratto secco solubile è superiore al 5,4 %.	

## ALLEGATO II

## Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti	
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	25,879	
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro :		
a) della varietà San Marzano	9,305	
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,562	
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili	5,578	
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,594	
5. Pomodori interi pelati congelati :		
a) della varietà San Marzano	9,305	
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,562	
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	}	
7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi		4,594
8. Pomodori non interi pelati congelati		
9. Fiocchi di pomodoro	86,115	
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 % :		
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	6,693	
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	8,031	
c) pari o superiore al 10 %	9,816	
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 % :		
a) pari o superiore al 5 %	5,354	
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	4,239	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1805/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 4 275 t di latte in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

**ALLEGATO I****LOTTI A, B, C, D**

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1993 e 1994.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 euron nl].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: vedi GU n. L 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale**: 1 575 t.
9. **Numero di lotti**: 4 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8)**: 25 kg.  
Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3 e I.B.3).  
Indicazioni in inglese (lotti A + C2), spagnolo (D2-D4), francese (lotto B + C1 + C3) e portoghese (D1).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 5 al 25. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 9 al 9. 10. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**:  
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile l'8. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1597/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 39).

## LOTTO E

1. **Azioni n. (1):** 1029/93
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA, Supply Division Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, [telex 135310 UNRWA A; telefax (1) 230 75 29].
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer, PO Box 484, Amman, Jordan, [tel.: 962(6)74 19 14 — 77 22 26; telex: 23402 UNRWA JFO JO; telefax: 962(6)68 54 76]
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)(4):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.1).
8. **Quantitativo globale:** 175 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7)(11):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.2, I.C.3 e I.A.2.1); sacchetti di 1 kg.  
Iscrizioni in lingua inglese.  
Iscrizioni supplementari: «UNRWA — Date of expiry...» (data di fabbricazione più 9 mesi).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte intero in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:**  
— reso destinazione
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** UNRWA warehouses, Amman, Giordania.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 29. 8 all'11. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 9. 10. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 12 al 25. 9. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 23. 10. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**  
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1):** restituzione applicabile l'8. 7. 1994 fissata dal regolamento (CE) n. 1597/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 37).

## LOTTI F, G ed H

1. **Azione n. (1)**: 1632/93 (lotto F), 1633/93 (lotto G), 1634/93 (lotto H).
2. **Programma**: 1993.
3. **Beneficiario (2)**: Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario**: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), avenida Argentina n° 3017, Callao; tel. 29 10 65, telefax 33 76 35.
5. **Luogo o paese di destinazione (3)**: Perù.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, (I.B.1).
8. **Quantitativo globale**: 1 125 t.
9. **Numero di lotti**: 3 (F: 375 t; G: 375 t; H: 375 t).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (11)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3).  
Iscrizioni in spagnolo; iscrizioni supplementari: « Distribución gratuita ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: Entrepôt ONAA, Avenida Argentina n° 3017, Callao.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 5 al 18. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: 16. 10. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19. 9 al 2. 10. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 30. 10. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037/25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1)**: Restituzione applicabile l'8. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1597/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag 37).

## LOTTI I, K

1. **Azione n. (1):** 1638/93 (lotto I); 1639/93 (lotto K).
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Nicaragua.
4. **Rappresentante del beneficiario:** ENIMPORT (Sr Regi Delgadillo), carretera a Masaya, frente a camino de Oriente. Tel. 67 10 32, telefax 784843 — Managua.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Nicaragua.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, (I.B.1).
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t.
9. **Numero di lotti:** 2 (lotto I: 500 t; lotto: 500 t)
10. **Condizionamento e marcatura (7) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.A.2.3, I.B.2 e I.B.3).  
Iscrizioni in spagnolo. Iscrizioni supplementari: « Distribución gratuita ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** San Juan del Sur.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 5 al 18. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 16. 10. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 9 al 2. 10. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 30. 10. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** Restituzione applicabile l'8. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1597/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 37).

## LOTTO L

1. **Azione n. (1):** 1690/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Bolivia.
4. **Rappresentante del beneficiario:** OFINAAL, Calle Carrasco 1323, Esq. Busch (Miraflores), La Paz. Jefe Área Operaciones: Sra Rosario Frias de Tapia, tel. 35 57 51.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Bolivia.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale:** 400 t.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (L1: 150 t; L2: 200 t; L3: 50 t).
10. **Condizionamento e marcatura (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.2, I.A.2.3, I.B.3).  
Iscrizioni in lingua spagnola.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Arica (12).  
Oficinas responsables OFINAAL:  
— L1: Carretera La Paz-Viacha, km 15, La Paz;  
— L2: Carretera Salida Oruro/La Paz 455, Zona Norte, Oruro;  
— L3: Carretera a Tiquipaya, Zona Trojes, Cochamba.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 29. 8. all'11. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 27. 11. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 12 al 25. 9. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 11. 12. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05; 295 01 32; 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile l'8. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1597/94 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 37).

*Note :*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131. C 2 : il certificato di radioattività deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticato per i seguenti paesi : Sudan.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).

- (<sup>5</sup>) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33 [lotti I, K : vedi Costa Rica ; lotti F, G, H, L : av. Paseo de la Republica 3755. 5° piso. Son Isidro, Lima 27. Tel. (51-14) 40 30 97, telefax : 40 97 63.]
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato sanitario D 2 : Il documento deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce,
  - lotti A, B, C, D, G, H, I, K : certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (<sup>7</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. B. 3. c) o I. C. 3. c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (<sup>8</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL, ogni contenitore avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (<sup>9</sup>) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (<sup>10</sup>) I sacchi sono impilati, max. 40, su pallet di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche :
- 4 vie, non reversibili, con alette ;
  - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno (larghezza 100 mm, spessore 22 mm) ;
  - tavolato inferiore costituito di 3 assi (larghezza 100 mm, spessore 22 mm) ;
  - 3 traverse (larghezza 100 mm, spessore 22 mm) ;
  - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm ;

Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile « shrink wrapping » o « stretch wrapping » dello spessore minimo di 150 micron. Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica. La protezione dei sacchi è rinforzata con cartone o legno, inserito tra i sacchi e le fascette.

- (<sup>1</sup>) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.
- (<sup>2</sup>) La prova del pagamento delle spese « planilla de gastos » sostenute al porto di Arica deve essere fornita al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Ufficio per il pagamento delle « planilla de gastos » :

AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros), Casilla 5259 telefax : (02) 39 20 62 ; tel. 35 99 21 fino a 31, La Paz, Bolivia.

AADAA (Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros), Casilla 1437 telex : 221043 ; tel. 25 27 80 o 25 29 81, Arica, Chili.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	País de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	País de destino
A	525	A 1: 15	1694/93	India
		A 2: 75	1695/93	India
		A 3: 15	1696/93	India
		A 4: 195	1697/93	India
		A 5: 135	449/94	India
		A 6: 15	450/94	India
		A 7: 75	451/94	India
B	270	B 1: 60	1698/93	Burkina Faso
		B 2: 15	338/94	Burkina Faso
		B 3: 15	339/94	Niger
		B 4: 15	340/94	Niger
		B 5: 15	341/94	Niger
		B 6: 150	452/94	Benin
C	210	C 1: 150	337/94	Rwanda
		C 2: 15	519/94	Sudan
		C 3: 45	520/94	Madagascar
D	570	D 1: 165	453/94	Brasil
		D 2: 270	342/94	Chile
		D 3: 45	343/94	Perú
		D 4: 90	521/94	Perú

**REGOLAMENTO (CE) N. 1806/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994****relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 1 116 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare zucchero delle quote A e B oppure zucchero C nel quadro della normativa che disciplina tale mercato ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

che le partite saranno aggiudicate all'offerta più favorevole tenuto conto delle condizioni applicabili alle rispettive categorie di zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per ciascuna delle partite figuranti negli allegati le offerte vertono su zucchero prodotto nel quadro delle quote A o B oppure su zucchero C ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a), b) e rispettivamente c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio <sup>(6)</sup>. Ogni offerta indica con precisione la categoria di zucchero alla quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

<sup>(6)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

## ALLEGATO I

## LOTTO A

1. **Azioni n.<sup>(1)</sup>**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1993 e 1994.
3. **Beneficiario<sup>(2)</sup>**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario<sup>(3)</sup>**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce<sup>(4)</sup>(<sup>5</sup>)(<sup>6</sup>)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 486 t.
9. **Numero di lotti**: 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura<sup>(6)</sup>(<sup>7</sup>)(<sup>11</sup>)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3. Iscrizioni in lingua francese (A 5), spagnola (A 8 + A 9), inglese (A 1—A 4) e portoghese (A 6 + A 7).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
  - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
  - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 5 al 25. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 9 al 9. 10. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara<sup>(1)</sup>**:

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario<sup>(1)</sup>**: In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 14. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1700/94 della Commissione (GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 3).

## LOTTO B

1. **Azioni n. (1):** 1655/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426 I-00145 Roma; tel. (39-6) 57 971; telex 62 66 75 I WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario:** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 21, V.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 448 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 21, V.A.2 e V.A.3.  
Iscrizioni in lingua inglese
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
  - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
  - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 5 al 25. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 9. al 9. 10 1994;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**  
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 14. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1700/94 della Commissione (GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 3).

## LOTTI C, D

1. **Azione n. (1):** 394/94 (lotto C); 397/94 (lotto D).
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** UNHCR, Att. M<sup>me</sup> Seinet, Boîte postale 250, CH—1211 Genève 2 Dépôt; [tel. (41-22) 739 81 37; telefax 731 07 76; telex 412404 CH HCR].
4. **Rappresentante del beneficiario:**
  - C: Croissant Rouge algérien, 15 bis Bd. Mohammed V, Alger. Tel. (213—2) 64 57 27/28; telefax 64 97 87, telex 56056 o 66442
  - D: Delegation of Tanzania, Dar-Es-Salaam. Tel. (255—51) 46 277, telefax 46 276, telex 098941406 HCRTAN TZ.
5. **Luogo o paese di destinazione (10):** Algeria (lotto C); Tanzania (lotto D).
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale:** 153 t.
9. **Numero di lotti:** 2 (lotto C: 100 t; lotto D: 53 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9) (12):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).  
Iscrizioni in lingua inglese (lotto D) e francese (lotto C).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4):
  - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
  - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Oran (lotto C); Dar-Es-Salaam (lotto D).
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 29. 8 all'11. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 2. 10. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 12 al 25. 9. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 16. 10. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur T. Vestergaard  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
[telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 14. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1700/94 della Commissione (GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 3).

## LOTTO E

1. **Azione n. (1):** 396/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** UNHCR, Att. Mme Seinet, Boîte postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt [tel. (41-22) 739 81 37; telefax 731 07 76; telex 412404 CH HCR]
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNHCR Bamako c/o PNUD, BP 120, Bamako/Mali. Tel. (223) 22 03 69, telefax 23 03 69, telex 2552-2752 (PNUD).
5. **Luogo o paese di destinazione (10):** Mali.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 29 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3. Iscrizioni in lingua francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag 4):
  - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
  - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 29. 8 all' 11. 9. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 16. 10. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 12 al 25. 9. 1994;
  - c) data limite per la fornitura: 30. 10. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05; 295 01 32; 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1):** In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 14. 7. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1700/94 della Commissione (GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 3).

*Note :*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Per lo zucchero A e B:  
 Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.  
 L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).  
 Per lo zucchero C:  
 Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).
- (<sup>5</sup>) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (<sup>6</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>7</sup>) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (<sup>8</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :  
 — certificato fitosanitario.
- (<sup>9</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (<sup>10</sup>) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (<sup>11</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.  
 L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.  
 L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (<sup>12</sup>) Lotto C: I sacchi devono essere collocati in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici giorni.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —  
ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	País de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	País de destino
A	486	A 1 : 252	1679/93	India
		A 2 : 36	441/94	India
		A 3 : 18	442/94	India
		A 4 : 18	443/94	India
		A 5 : 54	444/94	Benin
		A 6 : 36	445/94	Brasil
		A 7 : 18	561/94	Moçambique
		A 8 : 18	562/94	Perú
		A 9 : 36	563/94	Perú

**REGOLAMENTO (CE) N. 1807/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1994 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi ;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994
37	26,67
38	100,00
39	100,00
40	100,00
43	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994
37	32,50
38	217,75
39	675,00
40	125,00
43	268,75

**REGOLAMENTO (CE) N. 1808/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per alcuni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>,

considerando che il volume degli importi fissi è quello indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90; che, poiché il Consiglio non ha adottato il nuovo regime di preferenze tariffarie generalizzate entro il 15 giugno 1994, il regolamento (CE) n. 3668/93 è automaticamente prorogato fino al 31 dicembre 1994;

considerando che il regolamento (CE) n. 1592/94 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore delle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060 e 59.0070 non è stata presentata alcuna domanda;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1592/94 per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1994 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1809/94 DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1994 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti

conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1994
14	100,00
15	100,00
16	100,00
17	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994
14	90,00
15	355,00
16	590,00
17	5 320,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1810/94 DELLA COMMISSIONE**

del 22 luglio 1994

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3560/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1994 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti

conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

<sup>(2)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 42.

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1994
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10	100,0
11	100,0
12	100,0
13	100,0

## ALLEGATO II

*(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994
1	1 600,0
2	127,3
3	670,0
4	10 880,0
5	1 400,0
6	922,5
7	4 090,0
8	650,0
9	4 550,0
10	2 000,0
11	227,5
12	1 000,0
13	97,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 1811/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 luglio 1994**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3580/93 della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad

aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 3580/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 3580/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 16.

*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994
A1	100,00
A2	100,00
A3	100,00
F1	100,00
F2	100,00
F3	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il quarto periodo
A1	123,00
A2	196,00
A3	123,5
F1	2 000,0
F2	1 000,0
F3	1 000,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 1812/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bili ; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

*Articolo 1*

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1588/94 per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1994 è soddisfatta entro i limiti seguenti : 100 % delle quantità richieste per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94.

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94 sono inferiori a quelli disponi-

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1813/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1994 vertono su quantitativi sia inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, sia superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per le domande inferiori o uguali ai quantitativi disponibili, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti

conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

*ALLEGATO I*

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1994
1	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994
1	5 925,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1814/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 luglio 1994**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1246/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1694/94 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 1246/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a :

- 53,249 ECU/100 kg per la campagna 1993-94,
- 49,663 ECU/100 kg per la campagna 1994-95.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1994-95 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 23 luglio 1994 per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone, per detta campagna, nonché delle conseguenze del regime relativo ai quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1815/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/94 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1561/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 74.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	114,92 (*) (*)
0712 90 19	114,92 (*) (*)
1001 10 00	49,40 (*) (*)
1001 90 91	76,54
1001 90 99	76,54 (*)
1002 00 00	103,32 (*)
1003 00 10	105,65
1003 00 90	105,65 (*)
1004 00 00	93,93
1005 10 90	114,92 (*) (*)
1005 90 00	114,92 (*) (*)
1007 00 90	117,12 (*)
1008 10 00	28,57 (*)
1008 20 00	34,22 (*) (*)
1008 30 00	0 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	0
1101 00 00	146,57 (*)
1102 10 00	181,25
1103 11 10	111,48
1103 11 90	167,86
1107 10 11	147,12
1107 10 19	112,68
1107 10 91	198,94 (*)
1107 10 99	151,39 (*)
1107 20 00	174,64 (*)

(\*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(\*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(\*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(\*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(\*) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(\*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(\*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(\*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1816/94 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1562/94 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21

luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 77.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**DIRETTIVA 94/29/CE DEL CONSIGLIO**

del 23 giugno 1994

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui nei prodotti alimentari di origine animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, la Commissione è stata incaricata di elaborare l'elenco dei residui di antiparassitari e dei loro livelli massimi e di sottoporlo per approvazione al Consiglio ;

considerando che, alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle esigenze in materia di sanità e di agricoltura, è auspicabile modificare l'allegato II delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendo disposizioni riguardanti altri residui di antiparassitari sui e nei cereali nonché sui e nei prodotti alimentari di origine animale, in particolare le seguenti sostanze : daminozide, lambda-cialotrina, etefon, propiconazolo, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furatiocarb, ciflutrin, metalaxil, benalaxil, fenarimol ;

considerando che tuttavia non si dispone di dati sufficienti per le eventuali associazioni antiparassitario/cereale oppure antiparassitario/prodotto alimentare di origine animale ; che sarà necessario un certo lasso di tempo, non superiore a quattro anni, per procurarsi siffatti dati ; che pertanto le quantità massime dovranno essere fissate, basandosi su tali dati, anteriormente al 30 giugno 1999 ; che, in mancanza di dati soddisfacenti, le quantità massime normalmente dovranno essere fissate al limite di determinazione opportuno ;

considerando che, per poter meglio valutare l'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare nello stesso tempo, se possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari in tutti i principali componenti della dieta alimentare ; che a queste quantità massime corrisponde l'uso dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari ad ottenere l'effetto voluto, applicati in modo che il residuo sia il minimo possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico ;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere rivedute nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista dal programma di lavoro fissato all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari :

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
42. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,05 (*) : granturco 0,02 (*) : altri cereali
43. METALAXIL	0,05 (*)
44. BENALAXIL	0,05 (*)
45. FENARIMOL	(a) : frumento, orzo 0,02 (*) : altri cereali
46. PROPICONAZOLO	0,05 (*)

(<sup>1</sup>) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/57/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1).

(<sup>2</sup>) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag 43. Direttiva modificata dalla direttiva 93/57/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1).

(<sup>3</sup>) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/71/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 27).

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
47. DAMINOZIDE (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide)	0,02 (*)
48. LAMBDA-CIALOTRINA	0,05 : orzo 0,02 (*) : altri cereali
49. 6SEFON	(b) : granturco 0,2 : frumento e triticale 0,5 : orzo e segala 0,05 (*) : altri cereali
50. CARBOFURAN (somma di carbofurano e 3-idrossicarbofurano espressa come carbofurano)	(c) : riso e avena 0,1 (*) : altri cereali
51. CARBOSULFAN	0,05 (*)
52. BENFUROCARB	(b) granturco 0,05 (*) altri cereali
53. FURATIOCARB	0,05 (*)

(\*) Indica il limite di determinazione analitica.

(a) (b) (c) Dal 30 giugno 1999, salvo che vengano adottate altre quantità massime, si applicano i limiti massimi seguenti :

- (a) : 0,02 (\*),  
(b) : 0,05 (\*),  
(c) : 0,1 (\*).

## Articolo 2

1. Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari :

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (*) (*)	nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I ; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (*) e (*)	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nel giallo di uova elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (*) (*)
15. CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,05	0,02 (*)	0,02 (*)
16. LAMBDA-CIALOTRINA, compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma degli isomeri)	0,5 (salvo 0207 carni di volatili) 0,02 (*) (0207 carni di volatili)	0,05	0,02 (*)

(\*) Indica il limite di determinazione analitica.

(\*) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(\*) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati all'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 :

- aventi tenori di grassi inferiori al 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero ;
- aventi tenore di grassi pari o superiori al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(\*) Per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso, il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(\*) Le note (\*) (\*) e (\*) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite di determinazione analitica.

2. Nell'allegato II, parte B della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	nel latte e nei suoi derivati elencati alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406	nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nel giallo di uova elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
17. FENARIMOL	Ex 0208 (a) fegati + rognoni 0,02 (*) altri prodotti	0,02 (*)	0,02 (*)
18. METALAXIL	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
19. BENALAXIL	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
20. DAMINOZIDE (somma di daminozide e 1,1-dimetilidrazina espressa come daminozide)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
21. ETEFON	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
22. PROPICONAZOLO	Ex 0206 0,01 fegati di ruminanti 0,05 (*) altri prodotti	0,01 (*)	0,05 (*)
23. CARBOFURAN (somma di carbofurano e 3-idrossi-carbofurano espresso come carbofurano)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
24. CARBOSULFAN	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
25. BENFUROCARB	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
26. FURATHIOCARB	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(\*) Indica il limite di determinazione analitica.

(a) Dal 30 giugno 1999, salvo che non vengano adottate altre massime, si applica il limite massimo di 0,02 (\*).

### Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

**DIRETTIVA 94/30/CE DEL CONSIGLIO**

del 23 giugno 1994

recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della direttiva 90/642/CEE, la Commissione è stata incaricata di elaborare l'elenco dei residui di antiparassitari e delle loro percentuali massime e di sottoporlo per approvazione al Consiglio;

considerando che dei residui di antiparassitari possono essere presenti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, a seguito di pratiche agricole; che, per fissarne le percentuali massime, è necessario valutare i pertinenti dati relativi ai vari impieghi autorizzati e alle prove controllate in materia di antiparassitari; che tuttavia i dati disponibili sono spesso insufficienti a stabilire le percentuali massime secondo le norme vigenti;

considerando che, per poter meglio valutare l'assunzione dei residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare nello stesso tempo, se possibile, le percentuali massime di residui dei singoli antiparassitari in tutti i principali componenti della dieta alimentare; che a queste percentuali corrisponde l'impiego dei quantitativi minimi di antiparassitari necessari a ottenere l'effetto voluto, e che dette sostanze sono applicate in modo che il

residuo sia il minimo possibile ed accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che è opportuno fissare percentuali massime per taluni antiparassitari e in particolare daminozide, lambda-cialotrina, propiconazolo, carbofuran, carbosulfan, benfuracarb, furatiocarb, ciflutrin, metalaxil, benalaxil, fenarimol e etefon, contenuti in prodotti di origine vegetale; che tuttavia non è possibile fissare le percentuali massime di residui di antiparassitari per tutte le associazioni di sostanze, in mancanza di dati sufficienti;

considerando che, in mancanza di dati sufficienti, dev'essere consentito un lasso di tempo per procurare i dati necessari; che a questo scopo sembra accettabile un periodo non superiore a quattro anni; che pertanto le percentuali massime dovranno essere fissate sulla base di siffatti dati entro il 30 giugno 1999; che, in mancanza di dati soddisfacenti, le percentuali massime saranno fissate al limite di determinazione opportuno;

considerando che le percentuali massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere rivedute nell'ambito del riesame delle sostanze attive previsto nel programma di lavoro fissato all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

(<sup>1</sup>) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata dalla direttiva 93/58/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6).

(<sup>2</sup>) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/71/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 31. 8. 1993, pag. 27).

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
<b>1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri; frutta a guscio</b>			
<b>i) AGRUMI</b>	0,02 (*)	(a)	0,05 (*)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
<b>ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di cagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
<b>iii) POMACEE</b>		0,1	0,05 (*)
Mele	0,02 (*) (x)		
Pere			
Cotogne			
Altre	0,02 (*)		
<b>iv) DRUPACEE</b>	0,02 (*)		
Albicocche		0,2	0,2
Ciliege			(b)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		0,2	0,2
Prugne			(b)
Altre		0,1	0,05 (*)
<b>v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA</b>	0,02 (*)		
a) <i>Uve da tavola e da vino</i>		0,2	0,5
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) <i>Fragole (escluse le fragole selvatiche)</i>		(a)	0,05 (*)



Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil- idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)		0,05 (*)
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline		(a)	
Altri		0,02 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,02 (*)		
a) <i>Solanacee</i>		(a)	
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			(b)
Altri			0,05 (*)
b) <i>Cucurbitace con buccia commestibile</i>		0,1	(b)
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) <i>Cucurbitace con buccia non commestibile</i>		(a)	(b)
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) <i>Mais dolce</i>		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI	0,02 (*)		0,05 (*)
a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		(a)	
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) <i>Cavoli a testa</i>			
Cavoli di Bruxelles		0,05	
Cavoli cappucci		0,2	
Altri		0,02 (*)	
c) <i>Cavoli a foglia</i>		(a)	
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) <i>Cavoli-rapa</i>		(a)	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,02 (*)		0,05 (*)
a) <i>Lattughe e simili</i>		1	
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) <i>Spinaci e simili</i>		(a)	
Bietola da foglia e da costa			
c) <i>Crescione acquatico</i>		0,02 (*)	

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil- idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
d) <i>Indivie</i>		(a)	
e) <i>Erbe fresche</i>		1	
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
vi) <b>LEGUMI DA GRANELLA (freschi)</b>	0,02 (*)		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)		0,2	
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)		0,2	
Piselli (senza baccello)			
Altri		0,02 (*)	
vii) <b>ORTAGGI A STELO</b>	0,02 (*)		
Asparagi		0,02 (*)	
Cardi			
Sedani			(b)
Finocchi			
Carciofi			(b)
Porri			
Rabarbaro			
Altri		(a)	0,05 (*)
viii) <b>FUNGHI</b>	0,02 (*)		0,05 (*)
Funghi coltivati		(a)	
Funghi selvatici		0,02 (*)	
<b>3. Legumi da granella (secchi)</b>	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
<b>4. Semi oleaginosi</b>	0,05 (*)	0,02	
Semi di lino			(b)
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			(b)
Semi di colza			
Semi di soia			
Semi di senape			
Semi di cotone			
Altri			0,05 (*)
<b>5. Patate</b>	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle			
Patate tardive			
<b>6. Tè (tè nero prodotto da foglie di <i>Camellia sinensis</i>)</b>	0,1 (*)	1	0,1 (*)
<b>7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata</b>	0,1 (*)	10	0,1 (*)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
<b>1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri ; frutta a guscio</b>				
<b>i) AGRUMI</b>	(c)	(b)	(b)	0,05 (*)
Pompelmi				
Limoni				
Limette				
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altri				
<b>ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)</b>		0,05 (*)		0,05 (*)
Mandorle				
Noci del Brasile				
Noci di cagiù				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole	(c)		(b)	
Noci del Queensland				
Noci di Pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri	0,1 (*)		0,05 (*)	
<b>iii) POMACEE</b>	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mele				
Pere				
Cotogne				
Altre				
<b>iv) DRUPACEE</b>	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Albicocche				
Ciliege				
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)				
Prugne				
Altre				
<b>v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA</b>		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
<b>a) Uve da tavola e da vino</b>	0,01 (*)			
Uve da tavola				
Uve da vino				
<b>b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)</b>	(c)			
<b>c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche):</b>	0,1 (*)			
More di rovo				
More artiche				
More-lamponi				
Lamponi				
Altre				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossi-carbofuran espressa come carbofuran)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> (escluse le selvatiche) Mirtilli neri (frutti della specie <i>vaccinium myrtillus</i> ) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rossi, neri e bianchi) Uva spina Altri	0,1 (*)			
e) <i>Bacche e frutti selvatici</i>	0,1 (*)			
vi) FRUTTA VARIE Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melagrane Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
2. <b>Ortaggi, freshi o non cotti, congelati o secchi</b>				
i) <b>ORTAGGI A RADICE E TUBERO</b> Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambour Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri	0,3 (c)	0,1	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) <b>ORTAGGI A BULBO</b> Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri	0,3 0,3 0,3 0,1 (*)	(b) (b) 0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi- carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
<b>iii) ORTAGGI A FRUTTO</b>				
a) <i>Solanacee</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Pomodori				
Peperoni				
Melanzane				
Altri				
b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Cetrioli				
Cetriolini				
Zucchine				
Altri				
c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		(b)	(b)	0,05 (*)
Meloni	(c)			
Zucche				
Cocomeri				
Altri	0,1 (*)			
d) <i>Mais dolce</i>	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
<b>iv) CAVOLI</b>				
a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,2	(b)	(b)	0,1
Cavoli broccoli				
Cavolfiori				
Altri				
b) <i>Cavoli a testa</i>	(c)	(b)	(b)	0,05
Cavoli di Bruxelles				
Cavoli cappucci				
Altri				
c) <i>Cavoli a foglia</i>	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
Cavoli cinesi				
Cavoli ricci				
Altri				
d) <i>Cavoli-rapa</i>	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
<b>v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) <i>Lattughe e simili</i>				
Crescione				
Dolcetta				
Lattuga				
Scarola				
Altri				
b) <i>Spinaci e simili</i>				
Bietola da foglia e da costa				
c) <i>Crescione acquatico</i>				
d) <i>Indivie</i>				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi- carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
e) <i>Erbe fresche</i> Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri				
vi) <b>LEGUMI DA GRANELLA (freschi)</b> Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri	(c) (c)   0,1 (*)	0,05 (*)    	0,05 (*)    	(b) (b)   0,05 (*)
vii) <b>ORTAGGI A STELO</b> Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri	   (c)   (c)  0,1 (*)	   (b)  (b)  	0,05 (*)     	   (b)    0,05 (*)
viii) <b>FUNGHI</b> Funghi coltivati Funghi selvatici	0,1 (*)  	0,05 (*)  	0,05 (*)  	0,05 (*)  
3. <b>Legumi da granella (secchi)</b> Fagioli Lenticchie Piselli Altri	 (c)   0,1 (*)	0,05 (*)   	0,05 (*)   	(b)   0,05 (*)
4. <b>Semi oleaginosi</b> Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Altri	 (c) (c)  (c) (c) (c) (c) (c) (c) 0,1 (*)	0,05 (*)     (b) (b)  (b)  0,05 (*)	          	          0,05 (*)
5. <b>Patate</b> Patate precoci, novelle Patate tardive	 (c)  	0,05 (*)  	0,05 (*)  	0,05 (*)  
6. <b>Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis)</b>	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. <b>Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata</b>	10	(b)	5	5

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
<b>1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri ; frutta a guscio</b>					
i) <b>AGRUMI</b>	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
Pompelmi					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)					
Arance					
Pomeli					
Altri					
ii) <b>FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di cagiù					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di Pecan					
Pinoli					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altri					
iii) <b>POMACEE</b>	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
Mele					
Pere					
Cotogne					
Altre					
iv) <b>DRUPACEE</b>			0,05 (*)	(a)	
Albicocche					
Ciliegie	0,2	(b)			3
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		(b)			
Prugne	0,2				
Altre	(a)	0,05 (*)			0,05 (*)
v) <b>BACCHE E PICCOLA FRUTTA</b>					
a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	0,3		0,2	0,3	(b)
Uve da tavola		2			
Uve da vino		1			
b) <i>Fragole (escluse le fragole selvatiche)</i>	(a)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
c) <i>Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)</i>	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		0,05 (*)
More di rovo					
More artiche					
More-lamponi					
Lamponi				(a)	
Altre				0,02 (*)	

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> (escluse le selvatiche)		0,05 (*)	0,05 (*)		
Mirtilli neri (frutti della specie <i>Vaccinium myrtillus</i> )					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rossi, neri e bianchi)	(a)			1	5
Uva spina	(a)			1	
Altri	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
e) <i>Bacche e frutti selvatiche</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIE	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
Avocadi		(b)			
Banane					
Datteri					
Fichi					(b)
Kiwi		(b)			
Kumquat					
Licci					
Manghi					
Olive (da tavola)					(b)
Olive (da olio)					(b)
Passiflore					
Ananassi					(b)
Melagrane					
Altri		0,05 (*)			0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
Barbabietole					
Carote		0,1			
Sedani rapa					
Rafano					
Topinambur					
Pastinaca		0,1			
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli					
Salsefrica			(b)		
Patate dolci					
Rutabaga					
Rape					
Igname					
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	
Agli					
Cipolle			0,2		(b)
Scalogni					
Cipolline					
Altri			0,05 (*)		0,05 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO					
a) <i>Solanacee</i>				(a)	
Pomodori	0,05 (*)	(b)	0,2		3
Peperoni	(a)	(b)	0,2		3
Melanzane					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
b) <i>Curcubitacee con buccia commestibile</i>	(a)	(b)	0,05 (*)	(a)	0,05 (*)
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchine					
Altri					
c) <i>Curcubitacee con buccia non commestibile</i>	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
Meloni		(b)	(b)		
Zucche					
Cocomeri		(b)	(b)		
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)		
d) <i>Mais dolce</i>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
iv) CAVOLI			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		(b)			
Cavoli broccoli	(a)				
Cavolfiori	0,05				
Altri	0,02 (*)				
b) <i>Cavoli a testa</i>	0,2				
Cavoli di Bruxelles					
Cavoli cappucci		1			
Altri		0,05 (*)			
c) <i>Cavoli a foglia</i>	(a)				
Cavoli cinesi		(b)			
Cavoli ricci		(b)			
Altri		0,05 (*)			
d) <i>Cavoli-rapa</i>	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			0,02 (*)	0,05 (*)	
a) <i>Lattughe e simili</i>	0,5	(b)			
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga			(b)		
Scarola					
Altri			0,05 (*)		
b) <i>Spinaci e simili</i>	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Bietola da foglia e da costa					
c) <i>Crescione acquatico</i>	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
d) <i>Indivie</i>	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
e) <i>Erbe fresche</i>	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Cerfolio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)					
Fagioli (senza baccello)					
Piselli (con baccello)				(a)	
Piselli (senza baccello)				(a)	
Altri				0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO			0,05 (*)		0,05 (*)
Asparagi					
Cardi					
Sedani					
Finocchi					
Carciofi		(b)		(a)	
Porri	(a)	(b)			
Rabarbaro					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Funghi coltivati					
Funghi selvatici					
3. Legumi da granella (secchi)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fagioli					
Lenticchie					
Piselli					
Altri					
4. Semi oleaginosi				0,02 (*)	0,05 (*)
Semi di lino		(b)			
Semi di arachide					
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					
Semi di colza	0,05		(b)		
Semi di soia			(b)		
Semi di senape					
Semi di cotone					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. Patate	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle					
Patate tardive					
6. Tè (tè nero prodotto da foglie di <i>Camellia sinensis</i> )	(c)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(x) A decorrere dal 1° gennaio 1996.

(\*) Indica il limite di determinazione.

(a)(b)(c) Dal 30 giugno 1999, salvo che vengano adottate altre percentuali, si applicano le seguenti percentuali massime:

(a) 0,02 (\*)

(b) 0,05 (\*)

(c) 0,1 (\*)

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1995.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MORAITIS

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

sulla gestione amministrativa della cooperazione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari

(94/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 93/5/CEE prevede la definizione delle norme per la gestione amministrativa della cooperazione;

considerando che dette norme mirano a conseguire diversi obiettivi;

considerando che occorre determinare norme più dettagliate per disciplinare le procedure attinenti alle varie fasi della cooperazione;

considerando che occorre anche stabilire le modalità particolareggiate di cooperazione tra le autorità e gli organismi designati dagli Stati membri;

considerando che occorre garantire una maggiore trasparenza nelle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce le norme per la gestione amministrativa della cooperazione tra gli Stati membri e

la Commissione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari, conformemente alla direttiva 93/5/CEE.

*Articolo 2*

1. In cooperazione con le autorità o gli organismi designati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 93/5/CEE, la Commissione elabora, almeno ogni sei mesi, il progetto di decisione che stabilisce e aggiorna l'inventario dei compiti e delle relative priorità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 93/5/CEE.

2. Nel progetto di misure è fatta una distinzione tra le questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 93/5/CEE e quelle che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della medesima.

*Articolo 3*

1. Nel designare l'autorità o l'organismo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 93/5/CEE, ogni Stato membro fornisce la denominazione di un'unica autorità o organismo, insieme al nome e all'indirizzo del punto di contatto con la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica dell'informazione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 4*

Qualora l'autorità o l'organismo designato proponga di partecipare all'esecuzione di un compito specifico, esso trasmette l'elenco degli istituti che possono partecipare alla cooperazione, fornendo quindi:

<sup>(1)</sup> GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 18.

- la denominazione e l'indirizzo degli istituti e il nome della persona responsabile di quel dato compito;
- le informazioni sulle loro risorse e competenze in quel dato settore.

#### *Articolo 5*

1. La Commissione garantisce che i pareri del comitato scientifico dell'alimentazione umana, nonché un riassunto della motivazione di tali pareri, siano tempestivamente messi a disposizione di tutte le parti interessate, compresi le autorità e gli organismi designati.

2. Se una persona fisica o giuridica, un istituto partecipante, un'autorità o un organismo designati o la Commissione segnalano che l'informazione o i documenti da scambiare nell'ambito della cooperazione scientifica hanno carattere riservato, la Commissione garantisce che l'informazione o i documenti in oggetto siano contrassegnati chiaramente.

La riservatezza dell'informazione o dei documenti deve essere rispettata dai destinatari.

Su richiesta di un'autorità o di un organismo designati, la Commissione esamina il carattere riservato dell'informazione o dei documenti, sentite le parti da cui emanano.

#### *Articolo 6*

La decisione sull'inventario dei compiti e delle relative priorità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 93/5/CEE comprende dati precisi concernenti in particolare gli aspetti seguenti:

- argomento dei lavori da svolgere;
- natura e portata dei lavori;
- termine di esecuzione dei lavori.

#### *Articolo 7*

1. In cooperazione con le autorità o con gli organismi designati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 93/5/CEE, la Commissione elabora almeno ogni sei mesi il progetto di decisione per la distribuzione dei compiti tra le autorità e gli organismi designati.

Dopo l'adozione della decisione, l'autorità o l'organismo designato comunica alla Commissione la denominazione dell'istituto o degli istituti che eseguiranno i compiti specifici e provvede a comunicarle senza indugio eventuali cambiamenti.

2. Possono essere definite opportune modalità per consentire contatti diretti tra la Commissione e gli istituti su questioni tecniche, salve restando eventuali condizioni poste dalle autorità o dagli organismi designati.

3. Se un singolo compito è ripartito tra le autorità o gli organismi designati di due o più Stati membri, si possono stabilire opportune modalità per consentire contatti diretti su questioni tecniche tra gli istituti cui è stato chiesto di svolgere tali compiti, salve restando eventuali condizioni poste dalle autorità o dagli organismi designati.

#### *Articolo 8*

1. Almeno ogni sei mesi, le autorità o gli organismi designati trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'espletamento dei compiti assegnati. La Commissione trasmette la relazione alle altre autorità o agli organismi designati.

2. I compiti assegnati sono periodicamente riveduti dalla Commissione, sentite le autorità o gli organismi designati. Ove necessario si procede ad un aggiornamento o all'assegnazione ad un'altra autorità o ad un altro organismo designato.

#### *Articolo 9*

1. La Commissione opera in stretta collaborazione con le autorità o con gli organismi designati su tutti gli aspetti relativi all'attuazione della direttiva 93/5/CEE.

2. La Commissione facilita la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il comitato scientifico dell'alimentazione umana e le autorità o gli organismi designati su questioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/5/CEE.

3. La Commissione può anche procedere a qualsiasi altra consultazione da essa ritenuta necessaria. Essa ne informa le autorità o gli organismi designati.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 6 luglio 1994

**che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,considerando che con la decisione 89/471/CEE <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 91/88/CEE <sup>(4)</sup>, la Commissione ha autorizzato alcuni metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania;

considerando che il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'applicazione di una nuova formula per il calcolo del tenore di carne magra delle carcasse nel quadro dei metodi di classificazione previsti dalla decisione 89/471/CEE; che è opportuno che questa formula possa essere utilizzata a partire dal 1° luglio 1994, data dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al regolamento (CEE) n. 3220/84;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il punto 2 della parte 1 dell'allegato della decisione 89/471/CEE è sostituito dal seguente punto:

- 2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 54,139 - 0,71062 x_1 + 0,21842 x_2$$

laddove:

y = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

x<sub>1</sub> = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la penultima e la terzultima costola;x<sub>2</sub> = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x<sub>1</sub>.

La formula è valida per le carcasse di suino di peso tra 50 e 120 kg. »

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Essa è applicabile a partire dal 1° luglio 1994.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 30.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che invita la Repubblica ellenica a sospendere l'adozione del suo progetto di regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(94/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 16 e 17,

considerando che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di adottare un progetto di norma tecnica relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti;

considerando che questo progetto prevede l'introduzione di diciture obbligatorie sull'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti al fine, da una parte, di informare il consumatore della presenza di queste sostanze nel prodotto in questione e, d'altra parte, di rendere noti i possibili effetti lassativi di alcuni edulcoranti;

considerando che occorre riconoscere l'utilità di simili informazioni; che, tuttavia, l'applicazione unilaterale in Grecia di un simile provvedimento ostacolerebbe senza dubbio gli scambi intracomunitari;

considerando che questa constatazione ha portato la Commissione ad esprimere parere contrario, conformemente al secondo capoverso del paragrafo 2 dell'articolo 16 della direttiva 79/112/CEE;

considerando che la soluzione più soddisfacente del problema messo in luce al progetto di regolamentazione

della Grecia consiste nell'adottare una disposizione comunitaria in materia di etichettatura;

considerando, inoltre, che la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva in materia di edulcoranti affida alla Commissione il compito di adottare tali provvedimenti;

considerando che è pertanto opportuno sospendere per un periodo adeguato qualsiasi iniziativa nazionale in questo settore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica ellenica è tenuta a sospendere per 12 mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione l'adozione del progetto di regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono degli edulcoranti.

*Articolo 2*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1994

recante modifica delle decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/18/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), considerando che le decisioni della Commissione 94/143/CE<sup>(2)</sup>, 94/187/CE<sup>(3)</sup>, 94/309/CE<sup>(4)</sup>, 94/344/CE<sup>(5)</sup>, 94/446/CE<sup>(6)</sup> e 94/435/CE<sup>(7)</sup> stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione, rispettivamente, di siero di equidi; di involucri di origine animale; di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio; di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine; di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, escluse le corrispondenti farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale; di setole di suini provenienti da paesi terzi;

considerando che la data di entrata in applicazione delle decisioni suddette è il 1° luglio 1994; che, tuttavia, entro tale data i paesi terzi non potranno soddisfare le nuove condizioni d'importazione; che, per evitare distorsioni negli scambi, è necessario rinviare al 1° dicembre 1994 l'entrata in applicazione delle stesse decisioni;

considerando che le decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE devono essere modificate in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione 94/143/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

*Articolo 2*

All'articolo 2 della decisione 94/187/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

*Articolo 3*

All'articolo 2 della decisione 94/309/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

*Articolo 4*

All'articolo 2 della decisione 94/344/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

*Articolo 5*

All'articolo 4 della decisione 94/446/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

*Articolo 6*

All'articolo 2 della decisione 94/435/CE, la data del «1° luglio 1994» è sostituita da quella del «1° dicembre 1994».

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 5. 3. 1994, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.<sup>(5)</sup> GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45.<sup>(6)</sup> GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.<sup>(7)</sup> GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 40.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1994

relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 94/178/CE

(94/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania la Commissione ha adottato la decisione 94/178/CE, del 23 marzo 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 93/27/CE e 94/28/CE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/385/CE <sup>(4)</sup>;

considerando che nella Germania si è manifestato un numero crescente di focolai di peste suina classica; che alcuni di questi focolai sono comparsi in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini e alcuni in zone dove la malattia è presente nei cinghiali;

considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito al commercio di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carne;

considerando che la Germania ha preso dei provvedimenti conformemente alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(5)</sup> e che successivamente ha introdotto ulteriori misure;

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario abrogare le misure protettive introdotte dalla decisione 94/178/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Germania non spedisce in altri Stati membri:

a) suini da allevamento e da carne, a meno che:

— in tale azienda non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione;

— i suini siano risultati negativi al test per la ricerca degli anticorpi indotti dal virus della peste suina classica (virus HC); il test dev'essere eseguito conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1 della direttiva 80/217/CEE, entro i quattro giorni della certificazione;

— i suini siano stati sottoposti, nell'azienda di origine, all'esame clinico prescritto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>; l'esame deve riguardare tutti i suini e i locali dell'azienda d'origine; gli animali vanno identificati con il marchio auricolare nell'azienda di origine e nel centro di raccolta in modo che sia possibile risalire a questi ultimi; sui veicoli di trasporto va apposto un sigillo ufficiale.

b) suini da macello a meno che provengano da un'entità epidemiologica nella quale non è stato introdotto alcun suino vivo nei trenta giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione.

2. I movimenti intracomunitari degli animali di cui al paragrafo 5, lettera a) sono permessi solo previa notifica effettuata tre giorni prima all'autorità competente dello Stato membro destinatario e spediti dall'autorità veterinaria locale competente.

*Articolo 2*

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che scorta le spedizioni di suini provenienti dalla Germania, deve essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 94/462/CE, del 22 luglio 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 54.<sup>(4)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 70.<sup>(5)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

*Articolo 3*

La Germania esegue uno screening sierologico dei suini per la ricerca degli anticorpi indotti dal virus della peste suina classica (virus HC), conformemente a quanto disposto nell'allegato.

I risultati del programma di screening, integrati da un'analisi epidemiologica, sono presentati ogni mese alla Commissione.

*Articolo 4*

La Germania provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione, e fornisce le prove dell'avvenuta disinfezione.

*Articolo 5*

La Germania prende adeguati provvedimenti per sanzionare ogni infrazione alla presente decisione, segnatamente quando non siano stati presentati i documenti prescritti.

In particolare, se il trasportatore non fornisce una prova di avvenuta disinfezione del mezzo di trasporto o se il proprietario degli animali non adduce la prova che le prove e/o l'esame clinico si sono conclusi con risultati negativi, si applicano le misure seguenti:

- a) le autorità competenti trattengono a titolo provvisorio il mezzo di trasporto ed i suini in questione;
- b) qualora, in seguito a richiesta delle autorità competenti, la situazione non possa venir regolarizzata entro 24 ore al massimo:

- le autorità competenti trattengono il mezzo di trasporto in questione,
- i suini vengono distrutti.

La restituzione del mezzo di trasporto e il versamento di un indennizzo per la distruzione dei suini sono subordinati a una decisione amministrativa o giudiziaria.

*Articolo 6*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 7*

La presente decisione abroga la decisione 94/178/CE.

*Articolo 8*

La presente decisione sarà riesaminata prima del 20 settembre 1994 in base all'andamento della situazione zoonosanitaria in Germania.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**SCREENING SIEROLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA (VIRUS H. C.)**

Le autorità tedesche attuano un programma di screening sierologico in base al quale ogni anno viene sottoposto a campionamento l'equivalente del 5% della popolazione nazionale di scrofe e verri (100 000 campioni all'anno).

Per tale programma verranno utilizzati, per quanto possibile, campioni di siero prelevati nel corso del programma nazionale di eradicazione della malattia di Aujeszky. Il programma di screening si concentrerà in particolare sugli allevamenti e gli animali più esposti al rischio della peste suina classica:

- piccoli allevamenti di suini riproduttori situati nelle vicinanze di città o presso aziende in cui sono ingrassate scrofe da macello alle quali possono essere somministrati rifiuti alimentari;
  - verri utilizzati per la monta naturale, in particolare quelli utilizzati in più aziende;
  - allevamenti situati in zone dove vivono suini selvatici;
  - allevamenti situati in Regierungsbezirke nei quali, dopo il 1° maggio 1994, sono insorti focolai di peste suina classica.
-

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante aperture e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 23 giugno 1994)*

A pagina 10, articolo 3, lettera a):

*anziché:* «... nel 1992 e nel 1993 almeno 25 t (peso prodotto) ...»;

*leggi:* «... nel 1992 e nel 1993 almeno 25 t all'anno (peso prodotto) ...».

---